

STATUTO GARDA UNO S.p.A.

(Ultima modifica 26 aprile 2007)

INDICE

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - CONTROLLO DEI SOCI

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Oggetto

Art. 5 - Controllo dei Soci

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale e partecipazione totalitaria pubblica

Art. 7 - Azioni

Art. 8 - Trasferimento di azioni, prelazione e clausola di gradimento

Art. 9 - Obbligazioni

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea degli azionisti

Art. 11 - Modalità e luogo di convocazione dell'assemblea

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

Art. 13 - Autorizzazioni dell'Assemblea

Art. 14 - Quorum

Art. 15 - Intervento e voto

Art. 16 - Presidenza e Segreteria

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Numero Amministratori - Elezione

Art. 18 - Presidente e Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - Segretario e processi verbali

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 - Deleghe di attribuzioni

Art. 23 - Rappresentanza

Art. 24 - Compensi e rimborso spese

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - Elezione

Art. 26 - Attribuzioni

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

Art. 27 - Esercizio sociale

Art. 28 - Distribuzione degli utili

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

TITOLO VIII - RECESSO E LIQUIDAZIONE DEL SOCIO

Art. 30 - Recesso e liquidazione del socio

TITOLO IX - PATRIMONIO DEDICATO

Art. 31 - Patrimoni destinati

TITOLO X- FORO COMPETENTE

Art. 32 - Foro

TITOLO XI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

Art. 33 - Clausola compromissoria

Art. 34- Rinvio

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - CONTROLLO SOCI

Art. 1 - Denominazione

*Ai sensi dell'art. 113 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e con particolare riferimento all'art. 113 comma 5 lettera c) è costituita la Società per Azioni denominata "**Garda Uno S.p.A.**".*

Art. 2 - Sede

- 1) La società ha sede legale in Padenghe sul Garda(BS).*
- 2) Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, in Italia e all'Estero.*

Art. 3 - Durata

- 1) La società opera in continuazione rispetto all'attività svolta dal "Consorzio Garda Uno", in coerenza con i disposti dall'art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000.*
- 2) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.*

Art. 4 - Oggetto

1) La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle seguenti attività:

In via diretta nell'ambito del territorio dell'area Gardesana, così come individuata dall'Assemblea dell'AATO Bresciano a norma della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

- a) gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al ciclo idrico integrato e agli altri servizi a rilevanza industriale;*
- b) gestione integrata delle risorse idriche, per usi potabili e per usi diversi, nelle fasi di realizzazione e manutenzione degli impianti e delle reti tecnologiche per la captazione,*

adduzione, distribuzione, trattamento, potabilizzazione, fognatura e depurazione, nonché protezione, monitoraggio dei corpi idrici;

c) *realizzazione di impianti di irrigazione;*

d) *servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché smaltimento dei fanghi residui;*

e) *gestione delle fontane pubbliche e ornamentali;*

La Società svolgerà la parte più importante della propria attività per conto degli Enti pubblici che la controllano.

2) Ulteriori attività per conto degli Enti locali soci:

a) *Servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale; sgombero neve;*

b) *Raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, speciali, pericolosi e di ogni tipo;*

c) *Bonifica del suolo e del sottosuolo, studio e monitoraggio delle qualità ambientali di acqua, aria e suolo;*

d) *Acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica;*

e) *Promozione, diffusione e realizzazione di interventi ed impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;*

f) *Servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie;*

g) *Realizzazione, impianto e gestione di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;*

h) Attività di interesse ambientale quali la cartografia e il monitoraggio del territorio; la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse;

i) Servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, coordinamento lavori, elaborazione di progetti per opere da realizzare sul territorio degli enti locali soci;

j) Liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate, delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto di attività di gestione tributarie e/o patrimoniali;

k) Esercizio delle funzioni relative alla gestione del catasto in forma decentrata sul territorio degli enti locali soci;

l) Tutti i servizi pubblici locali che i Soci possono affidare ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000.

3) *La Società potrà espletare attività e servizi a favore di soggetti non Soci , a condizione che si tratti di servizi attinenti, connessi o strumentali a quelli svolti per gli enti locali Soci, e comunque entro il limite del 20% della cifra d'affari media dell'ultimo triennio.*

La Società non potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi da parte di enti non soci, in regime di libera concorrenza sul mercato con altre imprese.

4) *La società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, sia italiane che estere, aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione dei servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, anche in associazioni temporanee d'impresa e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.*

5) *La società può espletare ogni altra attività finanziaria, mobiliare od immobiliare o commerciale o industriale e di investimento, comunque connessa, affine e necessaria per il*

conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

6) *La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, le Università e gli enti di ricerca, e stipulare con essi convenzioni.*

7) *La società può inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali nell'interesse delle società od enti controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.*

8) *Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:*

- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D.Lgs. 24.2.1998 n.58;

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

- le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

- le attività precluse alle società a norma della legge 23.11.1939 n. 1815;

L'eventuale assunzione di partecipazioni in altre società avverrà nel rispetto della legge 127/1991 e delle successive in materia.

Art. 5 - Controllo dei soci.

Gli Enti locali soci esercitano poteri di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio effettuato nel loro territorio:

a) *a livello istituzionale, partecipando, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, per mezzo dei Sindaci o loro delegati, preferibilmente Amministratori;*

b) *esercitando, anche a mezzo dei loro Amministratori, il diritto di accesso sugli atti, in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste con apposito regolamento;*

c) partecipando alla redazione di convenzioni e disciplinari, nell'ambito di strategie o iniziative, anche di carattere sovracomunale, secondo i principi della concertazione e della programmazione concordata;

d) ciascun Comune direttamente nel proprio territorio, e congiuntamente tramite l' AATO, vigilando sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale e partecipazione totalitaria pubblica

1) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero) diviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno cadauna, aventi tutte parità di diritti.

2) Il Capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di crediti e di beni in natura ovvero mediante conversione di crediti o di prestiti obbligazionari convertibili.

3) Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

4) La società è a totale capitale pubblico locale, con esclusione della partecipazione di soggetti privati. Possono detenere azioni unicamente Enti pubblici locali, che dovranno mantenere il controllo finanziario e gestionale;

5) Fino a diversa determinazione dell'assemblea non sono emessi titoli azionari cartacei. In tal caso gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si debbono perfezionare a mezzo di atto autentico ai soli fini dell'iscrizione nel libro soci. In ogni

caso tali atti hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci.

Art. 7 - Azioni -

- 1) Ogni azione dà diritto ad un voto.*
- 2) Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.*
- 3) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.*
- 4) A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del codice civile.*
- 5) Addivenendo ad aumenti di capitale sociale, spetta ai soci il diritto di opzione, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.*

Art. 8 - Trasferimento di azioni , prelazione e clausola di gradimento

- 1) In coerenza con quanto prescritto dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 ed a rafforzamento del vincolo della proprietà pubblica della società di cui all'art. 5, punto 4 del presente Statuto, per un periodo della durata di cinque anni, i singoli enti locali azionisti alla presente data permarranno proprietari in misura non inferiore al 75% delle azioni da ciascuno detenute.*
- 2) Qualora un socio, ente pubblico locale, intenda attuare un trasferimento di tutto o di parte della propria residua quota di azioni, ovvero dei diritti di opzione sulle ulteriori azioni in caso di aumento di capitale sociale, sia nel caso di cui al comma primo, sia in ogni altro caso in via ed generale, deve comunicare agli altri soci il prezzo e le altre condizioni della vendita e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe. In ogni caso l'eventuale acquirente non potrà che essere un ente pubblico locale,*

garantendo in tal modo la totale partecipazione pubblica della società, nel rispetto di quanto stabilito nelle norme in materia di affidamento "in house".

3) *L'offerta deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al legale rappresentante della società, il quale ne darà entro dieci giorni avviso, sempre a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli altri soci presso il domicilio risultante dal libro soci.*

4) *I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione mediante lettera raccomandata al legale rappresentante della società entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.*

5) *Nel caso uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione, esso si accresce a favore di coloro che lo hanno esercitato, sempre in proporzione alle rispettive quote azionarie. Nel caso che più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno ripartiti fra di loro in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.*

6) *La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.*

7) *Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 32 su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa*

posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

8) *Il diritto di prelazione spetta anche quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, ma non nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario.*

9) *Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni ed anche in caso di costituzione di usufrutto.*

10) *Il diritto di prelazione spetta in caso di costituzione di pegno con attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio.*

11) *Nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.*

12) *Se nei termini suddetti nessuno dei soci avrà esercitato il diritto di prelazione, ovvero nel caso in cui il diritto sia stato esercitato parzialmente, il socio può effettuare liberamente il trasferimento. In tale ipotesi, tuttavia, il trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione e la sottoscrizione di azioni da parte di nuovi soci è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, che delibererà secondo la maggioranza e le regole previste nel presente Statuto. Il gradimento dovrà essere concesso o negato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto l'offerta in prelazione e salvo che un socio abbia comunicato di volersi avvalere del proprio diritto di prelazione.*

13) *Il gradimento potrà essere negato qualora la persona ricevente le azioni o i diritti di opzione non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine degli azionisti in*

considerazione dell'attività sociale. In tal caso il consiglio di amministrazione, d'intesa con l'azionista interessato, dovrà collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo, entro novanta giorni dalla comunicazione del negato gradimento presso gli altri soci oppure presso altri disponibili al trasferimento. Qualora il trasferimento delle azioni non venga effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio:

* potrà liberamente trasferire le proprie azioni al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata a.r. con cui ha richiesto il gradimento;

* potrà recedere dalla società.

14) Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non si esprima nel termine suddetto, il gradimento si intende ottenuto.

15) Il diritto di prelazione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni o del diritto di opzione o di obbligazioni convertibili fra gli enti locali soci della società.

16) L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, dei diritti di opzione e delle obbligazioni convertibili, nei confronti della società, è subordinata all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione che il trasferimento stesso non faccia venir meno il requisito previsto dal primo comma del presente articolo.

17) Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che nella dizione "trasferimento " sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione.

18) L'eventuale alienazione di azioni a privati è inefficace verso la società non dà diritto all'iscrizione nel libro soci né diritto al voto in assemblea.

Art. 9 - Obbligazioni

1) La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2) La Società può inoltre emettere obbligazioni convertibili.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea degli azionisti

1) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 11 - Modalità e luogo di convocazione dell'assemblea

1) L'assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purchè in Italia.

2) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

3) Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, agli indirizzi notificati alla società;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento.

4) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

5) Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

6) Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del Codice Civile è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

7) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della società.

Art. 12- Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e sull'emissione di obbligazioni non convertibili.

2) L'assemblea ordinaria pertanto:

a) approva il bilancio;

b) approva il budget;

c) nomina e revoca gli Amministratori, e tra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;

e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;

h) stabilisce gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici gestiti e/o affidati alla Società, nonché in merito alla politica generale degli investimenti, delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati;

i) approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione.

3) Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

4) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, comprese le decisioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci, ciò nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società e rispettando gli altri limiti posti dagli articoli 3 e 15 dello Statuto Sociale e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento "in house" dei servizi pubblici locali, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 13 - Autorizzazioni dell'Assemblea.

1) I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 113, c. 5 del T.U. 267/2000 e S.I.M. sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

a) piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;

b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;

c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;

d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda oltre il 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

e) mutui ed altre operazioni di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2) *l'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo.*

3) *con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli enti locali soci lo schema dell'atto dell'organo amministrativo sottoposto ad autorizzazioni e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli enti locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.*

4) *L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione. L'autorizzazione deve essere deliberata entro 30 giorni dalla data della convocazione, decorso infruttuosamente tale termine l'autorizzazione si intenderà rilasciata e gli Amministratori potranno provvedere liberamente.*

5) *L'organo amministrativo informa gli Enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato, sull'andamento della società e dei servizi con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza. A tal fine la società si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione reportistica e monitoraggio periodico dell'attività.*

6) *Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 Cod.Civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.*

7) L'esecuzione degli atti di cui al comma 1° senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

8) L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.

9) L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 14 - Quorum -

1) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dall'art. 2368 del c.c.

2) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, avverrà sulla base di quanto stabilito nell'articolo 16, comma 2, del presente statuto.

3) L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75%(settantacinque per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione, per le seguenti materie:

a) aumenti del capitale sociale, anche mediante conferimenti in natura;

b) operazioni di scissione, fusione, conferimento di azienda e/o di rami di azienda, trasformazione;

c) emissione di prestiti obbligazionari convertibili e di altri strumenti finanziari;

d) modifiche statutarie;

e) scioglimento anticipato della società;

f) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e stipulazione di contratti di finanziamento di cui all'articolo 2447 bis del c.c.

Art. 15 - Intervento e voto

1) L'intervento in Assemblea è regolato dalla legge. Ogni Socio che abbia il diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

2) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto nella stessa.

3) Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Art. 16 - Presidenza e Segreteria

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona da lui designata. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2) Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un Segretario, anche non socio, il quale provvede alla stesura di un apposito verbale, redatto ai sensi dell'art. 2375 del c.c. e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constatare le deliberazioni dell'Assemblea.

3) Nei casi stabiliti dalla legge o in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

4) I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

5) La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al Presidente dell'Assemblea.

6) *E' ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee in sede ordinaria e straordinaria si tengano per audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e in particolare:*

** sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*

** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*

** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*

** vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.*

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Numero Amministratori – Elezione

1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) eletti dall' Assemblea, la quale di volta in volta, prima di procedere all'elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non potrà superare il numero massimo previsto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

2) L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. A tal

fine l'Assemblea dovrà essere convocata, a norma dell'art. 10 del presente Statuto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora in cui è fissata l'Assemblea in prima convocazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da nominare. Avranno diritto a presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 25% (venticinqueper cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) amministratori qualora il Consiglio sia composto di 3 (tre) membri o 3 (tre) amministratori qualora il Consiglio sia composto da 5 (cinque) membri.

b - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 1 (uno) amministratore qualora il Consiglio sia composto di 3 (tre) membri o 2 (due) amministratori qualora il Consiglio sia composto da 5 (cinque) membri;

c - in caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio;

d – qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista.

3) *Gli amministratori durano in carica per il periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del c.c.*

4) *Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione provvisoria degli amministratori dimissionari o venuti a mancare nel corso del mandato, ai sensi dell'art. 2386 del c.c.*

5) *Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.*

Art. 18 - Presidente e Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione

1) *L'Assemblea elegge il Presidente e fino a due Vice Presidenti.*

Art.19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1) *Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da uno degli amministratori delegati, ove nominati, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.*

2) *In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente più anziano d'età. In loro assenza o impedimento, presiede l'adunanza il Vicepresidente più giovane o, in mancanza, il Consigliere più anziano d'età.*

3) *La convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata, telex, telefax o telegramma o posta elettronica con conferma del ricevimento, spediti al domicilio*

degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

4) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

5) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede l'Assemblea. E' ammessa, nei soli casi di assoluta e comprovata necessità, la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 20 - Segretario e processi verbali

1) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

2) In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

3) I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

4) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

2) Ai sensi dell'art. 2365 sono espressamente attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, anziché all'assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti:

** la fusione della società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis;*

** gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.*

Art. 22 - Deleghe di attribuzioni

1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di legge e del presente Statuto.

2) Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire, fissandone i relativi poteri, un Comitato Esecutivo. Del Comitato Esecutivo, se nominato, faranno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore/Il Delegato/Il.

3) Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:

** i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione delle linee di sviluppo della società;*

** l'approvazione annuale delle previsioni economiche e finanziarie;*

- * l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Società;*
- * la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti;*
- * l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;*
- * la sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni, nonché le compravendite aventi ad oggetto immobili, aziende e/o rami d'aziende nei limiti di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera g);*
- * contratti ed accordi con i Comuni per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della società;*
- * la concessione di garanzie in favore di terzi;*
- * l'assunzione di finanziamenti;*
- * adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate [le nozioni di controllo e collegamento vanno intese a norma dell'art. 2359 del codice civile].*

Art. 23 - Rappresentanza

- 1) La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e, in caso di suo impedimento, ai Vicepresidenti in ordine di anzianità anagrafica o altrimenti al Consigliere più anziano. Entro i limiti delle attività delegate l'Amministratore Delegato/i ha/hanno poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi disgiunta da quella del Presidente.*
- 2) La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.*
- 3) E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore/i Delegato/i, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o terzi, come di revocarle.*

Art. 24 - Compensi e rimborso spese

1) Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

2) Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - Elezione

1) Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, che saranno nominati dall'Assemblea in conformità con quanto qui di seguito stabilito.

2) Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

3) Per quanto attiene alle modalità procedurali ed il diritto alla presentazione di liste valgono le disposizioni di cui all'art. 16 del presente statuto, nel rispetto di quanto segue. All'elezione si provvederà nel seguente modo:

** dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;*

** dalla seconda lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;*

** la presidenza spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.*

4) In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco nominato in virtù delle modalità testè indicate, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. In caso di cessazione dalla carica del presidente del collegio sindacale, la presidenza viene assunta dall'altro sindaco effettivo appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci.

5) Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

6) I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

7) Nel novero dei Sindaci effettivi l'Assemblea elegge il Presidente.

Art. 26 - Attribuzioni

1) I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2) Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ovvero il direttore generale provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al Presidente del Collegio Sindacale, entro il

termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.

3) *Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del c.c..*

4) *Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da una Società di Revisione.*

5) *Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile sarà esercitato da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.*

6) *L'Assemblea determina altresì il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale, ed agli eventuali revisori, entro i limiti delle tariffe professionali vigenti.*

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 27 - Esercizio sociale

1) *L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.*

2) *Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.*

Art. 28 - Distribuzione degli utili

1) *L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:*

** il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;*

** il 10% (dieci per cento) a riserva statutaria;*

** il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo diversa deliberazione.*

2) *Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.*

3) *I dividendi non riscossi entro il quinquennio del giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.*

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1) *La società si scioglie per le cause previste dalla legge.*

2) *La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'assemblea straordinaria.*

3) *La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:*

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

4) *Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis c.c. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.*

5) *Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.*

Titolo VIII

RECESSO E LIQUIDAZIONE DEL SOCIO

Art. 30 - Recesso e liquidazione del socio

1) *Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:*

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2) *Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.*

3) *Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.*

4) Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del c.c..

5) Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

6) Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

7) Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

8) In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro sei mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

TITOLO IX

PATRIMONIO DEDICATO

Art. 31 - I patrimoni destinati

1) I Patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera assunta dall'organo amministrativo con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore del quorum.

2) Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del c.c.

TITOLO X

FORO COMPETENTE

Art. 32 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il Foro competente è quello di Brescia.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

Art. 33 - Clausola compromissoria.

1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci o tra i soci stessi in relazione al rapporto societario, all'interpretazione o esecuzione del presente statuto e ai rapporti che comunque, direttamente o indirettamente avessero origine dallo stesso, eccettuate quelle riservate alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria, saranno rimesse ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia il quale dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

2) L'arbitro deciderà "de bono et aequo" senza formalità di procedure. Il lodo arbitrale è inappellabile.

3) Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 29.

4) Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

5) L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

6) Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.